

# **Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso per il sostegno di azioni mirate al completamento di strutture informative e per la fruizione sostenibile del versante piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso**

## PREMESSO

- Che la stipulazione del presente Accordo di Programma contribuisce alla attuazione delle politiche nazionali e regionali per la tutela, la valorizzazione e la promozione della rete delle Aree naturali protette in coerenza con le disposizioni e le iniziative internazionali che hanno determinato intorno a questa materia un vasto e consapevole consenso.
- Che l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso è Ente di diritto pubblico istituito con DLCPS del 5 agosto 1947, n. 471, con sede in Torino, Via della Rocca n. 47, deputato alla tutela dell'Area protetta secondo le finalità della Legge quadro sulle Aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m. e i.
- Che nell'ambito territoriale del versante piemontese dell'Area protetta insistono i territori dei Comuni di Ceresole Reale, Noasca, Locana, Ribordone, Ronco Canavese, Valprato Soana, tutti in Provincia di Torino.
- Che la Legge quadro sulle Aree protette 394/91, all'articolo 1, comma 5, prevede che "nella tutela e nella gestione delle Aree protette (...) le Regioni e gli Enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 4, comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- Che l'Ente Parco, in previsione dell'avvio della redazione degli strumenti di gestione di cui alla Legge 394/91, ha approvato con deliberazione n. 10 del 19 marzo 2001, con parere favorevole della Comunità del Parco, i "Criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione del Parco previsti dalla stessa Legge 394/91: proposta di linee guida", dove sono, tra l'altro, delineate le strategie programmatiche generali finalizzate alla gestione equilibrata del territorio.
- Che, conformemente allo strumento programmatico citato, l'Ente Parco ha approvato, con deliberazione del 15 ottobre 2001, n. 25, con parere favorevole della Comunità del Parco, il "Programma integrato di interventi per l'accesso a fondi nazionali e comunitari". Il documento programmatico delinea le priorità di intervento dell'Ente per il periodo 2001/2006, integrate a livello generale e di Valle con le principali realizzazioni e previsioni degli altri soggetti pubblici e privati.
- Che con legge regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta 14 aprile 1998, n. 14 è stata istituita la Fondazione Grand Paradis, cui partecipano i soggetti interessati territorialmente, in primis la Regione Autonoma, per la gestione partecipata delle attività informative dell'Ente Parco, e che la Legge quadro sulle aree protette 394/91, all'articolo 8, comma 4, prevede che "qualora il Parco o la

Riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale ... è comunque garantita una configurazione e una gestione unitaria”.

- Che ai sensi dell'art. 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, modificata ed integrata con legge regionale 15 marzo 2001 n. 5, la Regione Piemonte nell'ambito dei principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione, delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile e della Legge quadro sulle Aree protette 394/91, garantisce e promuove la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale.
- Che la necessità di operare secondo i principi dello sviluppo sostenibile, secondo le indicazioni della Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 e degli atti di indirizzo e programmatici dell'Unione Europea, costituisce un riferimento chiave per la definizione di processi di valorizzazione e sviluppo delle comunità locali all'interno delle Aree naturali protette.
- Che l'obiettivo strategico di uno sviluppo sostenibile all'interno delle Aree naturali protette e più in generale nei territori di particolare valore ambientale, paesistico e storico-culturale, può essere raggiunto più efficacemente attraverso una azione congiunta ed integrata tra i vari soggetti che operano sul territorio.
- Che il territorio è in effetti la trama indispensabile di ancoraggio di qualsiasi processo di sviluppo efficace e duraturo in quanto sistema di relazioni unico ed irripetibile per gli aspetti della cultura materiale, della vita e della memoria che lo caratterizzano e lo connotano.
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
- Vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle Aree protette” che detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle Aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni e integrazioni, “Regolamento recante semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”.
- Vista la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.
- Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”.
- Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”.

- Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 34 che prevede la conclusione di Accordi di Programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono l’azione integrata e coordinata di due o più soggetti pubblici.
- Vista la legge regionale 25 luglio 1994, n. 27, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
- Vista la legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43, “Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali.
- Vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51, “Norme sulla organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale”.
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-23223 del 24 novembre 1997, “Assunzione di Direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma. L.R. 51/97, art. 17”.
- Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.
- Vista la legge regionale 4 marzo 2003, n. 3 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003 – 2005”;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28-9524 del 5 giugno 2003 con la quale si è provveduto alla nomina del responsabile del procedimento nella persona dell’Architetto Daniela Delleani, Dirigente del Settore Pianificazione Aree protette della Direzione Turismo-Sport-Parchi.

## TUTTO QUANTO PREMESSO

La Regione Piemonte e l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso convengono e stipulano il presente Accordo di Programma.

### Articolo 1 Finalità ed obiettivi

Il presente Accordo di Programma promosso dalla Regione Piemonte intende favorire forme di sviluppo sostenibile, durevole ed equilibrato dell’area piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso, mediante la realizzazione di interventi di tutela, di valorizzazione e di promozione; esso inoltre ne disciplina e coordina le modalità di attuazione, il sostegno finanziario, le attività di vigilanza e di monitoraggio.

Con il presente Accordo la Regione Piemonte riconosce la valenza dell’azione del Parco nazionale sull’area canavesana, per il suo sviluppo, per il coordinamento delle attività e delle iniziative esistenti e per la realizzazione degli interventi previsti.

L'Accordo garantisce e coordina gli interventi in coerenza con gli strumenti di finanziamento dell'Unione Europea (quali i fondi strutturali di cui al Regolamento CEE 1260/99, zone a sostegno transitorio) e con le previsioni degli strumenti di programma dell'Ente Parco approvati dalle Comunità locali: "Criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione del Parco previsti dalla legge 394/91: proposta di linee guida" e "Programma integrato di interventi per l'accesso a fondi nazionali e comunitari".

### Articolo 2

#### Oggetto dell'Accordo di Programma

Oggetto dell'Accordo di Programma è quello di garantire, nell'ambito della programmazione regionale per la tutela e la valorizzazione e la pianificazione delle Aree naturali protette e ad integrazione e completamento della iniziative già avviate in questo contesto, la realizzazione di alcuni interventi particolarmente significativi e strategici necessari per completare e consolidare l'azione ed il ruolo della Regione e dell'Ente Parco sul territorio.

Il Documento programmatico (Allegato A) e le Schede attività/intervento (Allegato B) sono parte integrante del presente Accordo

### Articolo 3

#### Interventi realizzati e in corso

Sono da considerarsi parte integrante del presente Accordo di Programma alcuni interventi realizzati o in corso da parte dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso nel versante piemontese, di cui i progetti indicati al successivo articolo 4 costituiscono integrazione e completamento come previsto dagli strumenti di programmazione del Parco.

VALLE	INTERVENTO	IMPORTO (euro)	STATO
ORCO	Recupero della casa di caccia del Gran Piano, Nasca	516.450,00	in ultimazione nel 2002
	Recupero della sentieristica, "percorsi reali"	309.874,00	in ultimazione nel 2002
	Recupero del fabbricato e allestimento del Centro Visita e Museo della cultura locale in località Prascondù, Ribordone	486.502,00	in ultimazione nel 2003
	Acquisto di una porzione del Grand Hotel di Ceresole Reale	276.304,00	rogito nel 1999

VALLE	INTERVENTO	IMPORTO (euro)	STATO
	Recupero e allestimento della scuola elementare della borgata Maison di Noasca, quale centro di cultura locale	80.800,00	ultimato nel 2001
	Allestimento del Centro Visita di Locana dedicato ai mestieri tradizionali	232.405,00	ultimato nel 2001
SOANA	Recupero della Fucina di Ronco Canavese, sede museale e di microricettività	1.049.440,00	ultimato nel 2001
	Recupero sentieristica	432.790,00	in ultimazione nel 2002
	Prima fase di realizzazione della struttura di Campiglia	232.405,00	ultimato nel 2001, da collaudare
ORCO/SOANA	Realizzazione della nuova segnaletica informativa	180.279,00	in avvio nel 2002
	Piano delle energie rinnovabili	210.000,00	in ultimazione nel 2003
	<b>TOTALE</b>	<b>3.520.747,00</b>	

Articolo 4  
Interventi oggetto di finanziamento

Le risorse poste a disposizione dalla Regione Piemonte, nell'ambito degli stanziamenti disponibili sul Capitolo 27167 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003 – 2005 approvato con legge regionale 4 marzo 2003, n. 3 e relativo al finanziamento degli Accordi di Programma, finanziano la realizzazione dei seguenti interventi:

## Interventi materiali di completamento del settore Centri Visita, punti di interesse, sedi di ricerca e corsi

LOCALIZZAZIONE	INTERVENTI	IMPORTO		
		A carico Regione Piemonte	A carico Ente Parco	Totale
Valle Orco Ceresole Reale, Grand Hotel	Restauro di edificio storico destinato a Centro Visita, sala polivalente e sede operativa del Parco	Euro 612.500,00	Euro 1.914.968,00 di cui: Euro 77.468,00 a carico Ente Parco Euro 1.837.500,00 a carico Phasing Out, ex Ob2 (75%)	Euro 2.527.468,00
Valle Soana Valprato Soana, località Campiglia Soana	Completamento centro all'aperto sul rapporto fra uomo e coltivi, l'agricoltura montana e la cultura materiale	Euro 525.000,00	Euro 325.000,00 di cui: Euro 50.000,00 a carico Ente Parco Euro 275.000,00 a carico Phasing Out, ex Ob2 (62%)	Euro 850.000,00
	Totali	Euro 1.137.500,00	Euro 2.239.968,00	Euro 3.377.468,00

## Interventi di ripristino e valorizzazione ambientale

LOCALIZZAZIONE	INTERVENTI	IMPORTO		
		A carico Regione Piemonte	A carico Ente Parco/cofinanziamenti	Totale
Valle Orco, Ceresole Reale Colle del Nivolet	Progetto Nivolet: ripristino e valorizzazione ambientale mediante limitazione del traffico veicolare e iniziative di sostegno ai servizi per la fruizione	Euro 412.500,00	Euro 20.500,00 di cui: Euro 20.500,00 a carico Ente Parco	Euro 433.000,00

LOCALIZZAZIONE	INTERVENTI	IMPORTO		
		A carico Regione Piemonte	A carico Ente Parco/cofinanziamenti	Totale
Valli Orco e Soana	Interventi di ripristino e valorizzazione della rete sentieristica del versante piemontese del Parco	-	Euro 464.800,00 di cui: Euro 464.800,00 a carico Ente Parco (finanziamento straordinario ministero Ambiente)	Euro 464.800,00
	<b>Totali</b>	Euro 412.500,00	Euro 485.300,00	Euro 897.800,00

## Interventi di supporto alla gestione delle strutture informative e punti di interesse

LOCALIZZAZIONE	INTERVENTI	IMPORTO		
		A carico Regione Piemonte	A carico Ente Parco	Totale
Valli Orco e Soana	Iniziativa legate alla fruizione: attività informativa, gestione delle strutture, produzione materiale divulgativo, manifestazioni, comunicazione	Euro 312.000,00	Euro 348.000,00	Euro 660.000,00

Articolo 5  
Programmazione finanziaria

Il quadro finanziario complessivo ammonta ad Euro 4.935.268,00 e viene ripartito come segue:

Interventi materiali di completamento del settore Centri di visita e punti di interesse (Euro)

FONTI FINANZIARIE	2003	2004	TOTALE
Regione Piemonte	637.500	500.000	1.137.500
Ente Parco	1.239.968	1.000.000	2.239.968
<b>Totale</b>	<b>1.877.468</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.377.468</b>

## Interventi di ripristino e valorizzazione ambientale (Euro)

FONTI FINANZIARIE	2003	2004	TOTALE
Regione Piemonte	262.500	150.000	412.500
Ente Parco	300.000	185.300	485.300
Totale	562.500	335.300	897.800

## Interventi di supporto alla gestione delle strutture informative e punti di interesse (Euro)

FONTI FINANZIARIE	2003	2004	TOTALE
Regione Piemonte	208.000	104.000	312.000
Ente Parco	232.000	116.000	348.000
Totale	440.000	220.000	660.000

La Regione Piemonte si impegna ad erogare all'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso le somme stanziare con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28-9524 del 5 giugno 2003 secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.108.000,00 con riferimento al Capitolo 27167 dell'esercizio finanziario 2003, in un'unica soluzione secondo le disposizioni vigenti in materia;
- Euro 754.000,00 con riferimento al Capitolo 27167 dell'esercizio finanziario 2004, in un'unica soluzione secondo le disposizioni vigenti in materia.

L'Ente Parco provvederà ad iscrivere le somme in appositi Capitoli di entrata e di spesa del proprio Bilancio.

Le eventuali risorse finanziarie derivanti da economie di spesa e da ribassi d'asta, nonché le risorse non utilizzate potranno essere riprogrammate e riallocate nel rispetto delle finalità e degli obiettivi specifici, come previsto dall'articolo 11 del presente Accordo.

Articolo 6  
Collegio di vigilanza

E' istituito un Collegio di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali":

Il Collegio è presieduto dal Responsabile della Regione Piemonte, o da un suo delegato, ed è composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori.

I componenti sono individuati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale all'atto dell'adozione del presente Accordo.

Il Collegio di Vigilanza ha il compito di:

- rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori e degli altri soggetti direttamente coinvolti nell'attuazione degli interventi;

- coordinare e governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi programmati e finanziati dall'Accordo attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie;
- promuovere di concerto con i responsabili dei singoli interventi le eventuali azioni necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti;
- garantire il monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, proponendo eventuali iniziative correttive.

Il Collegio di Vigilanza può disporre, ove lo ritenga opportuno, l'acquisizione di documenti ed informazioni, nonché sopralluoghi ed accertamenti presso i soggetti beneficiari l'accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte dei beneficiari ovvero per l'esercizio del potere di revoca dei finanziamenti concessi.

#### Articolo 7 Responsabile degli interventi

L'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, in qualità di responsabile della attuazione degli interventi, nomina, per ciascuno di essi, un responsabile del procedimento dandone comunicazione scritta al responsabile dell'Accordo della Regione Piemonte.

L'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso in quanto responsabile degli interventi ha inoltre il compito di:

- attuare gli interventi proposti e segnalare al Collegio di Vigilanza gli eventuali ritardi o vincoli tecnico-amministrativi che ne impediscano o ne rallentino l'attuazione;
- elaborare con scadenza stabilita dai responsabili del Collegio di Vigilanza le schede di monitoraggio degli interventi, trasmettendole alla Regione Piemonte;
- fornire ai responsabili del Collegio di Vigilanza ogni altra informazione necessaria ed utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento.

#### Articolo 8 Tempi di attuazione dell'Accordo

La scadenza del presente Accordo di Programma è previsto per il 31 dicembre 2004, ma potrà essere prorogato, per motivate esigenze, con il consenso unanime dei soggetti firmatari.

#### Articolo 9 Rendiconto finanziario

L'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso comunica alla Regione Piemonte i dati finanziari riepilogativi entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario, per ciascuna annualità di riferimento, sulla base della dimostrazione contabile della spesa disposta attraverso appositi piani finanziari corredati da idonea documentazione giustificativa a firma del Responsabile finanziario del medesimo Ente beneficiario.

### Articolo 10 Monitoraggio dell'attività

Il monitoraggio dell'attività ha periodicità annuale con decorrenza dalla concessione del finanziamento, sulla base di relazioni illustrative dei risultati raggiunti e delle opere realizzate.

Entro trenta giorni dal ricevimento delle relazioni dei responsabili degli interventi, l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso comunica i risultati del monitoraggio dell'attività alla Regione Piemonte unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione dell'Accordo, individuando i progetti non attivabili o non completati e dichiarando le risorse non utilizzate ai fini della assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi.

La Regione Piemonte può chiedere chiarimenti sui contenuti delle relazioni e formulare, in qualunque tempo, richieste di elementi conoscitivi relativi all'attuazione degli interventi.

### Articolo 11 Verifica e modifiche dell'Accordo

Nell'ambito di una conferenza, convocata con periodicità almeno annuale, il Collegio di Vigilanza verifica lo stato di attuazione complessiva dell'Accordo di Programma. Il presente Accordo può essere modificato ed integrato, su proposta delle parti che l'hanno sottoscritto, con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione. Non costituiscono modifiche dell'Accordo gli eventuali Accordi di Programma ed altre convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente Accordo, purché non ne limitino l'operatività. Qualora le modificazioni e le integrazioni proposte non rivestano carattere sostanziale e non comportino variazioni urbanistiche o maggiori impegni finanziari per i sottoscrittori dell'Accordo queste potranno essere sottoposte ed approvate dal Collegio di Vigilanza.

### Articolo 12 Revoca dei finanziamenti

Le Parti concordano nel prevedere che la revoca della quota di finanziamento e il contestuale recupero dei fondi eventualmente erogati siano disposti nei seguenti casi:

- rinuncia da parte dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso;
- inosservanza dei termini previsti per l'avvio degli interventi programmati;
- inosservanza dei termini previsti per l'ultimazione degli interventi programmati;
- utilizzo anche parziale delle risorse finanziarie per scopi diversi dagli interventi programmati.

Le parti danno atto che la revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie, nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento, per i danni arrecati.

### Articolo 13 Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza.

Ove la controversia non sia risolta da tale Collegio, la soluzione della stessa è deferita ad un collegio arbitrale. In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; gli arbitri così nominati designano a loro volta un altro arbitro, presidente. Ove in ordine alle predette controversie sia adita l'autorità giudiziaria le parti concordano di stabilire la competenza del Foro di Torino. Il Collegio giudicherà la questione entro trenta giorni dall'avvio dell'esame. In tema di arbitrato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

### Articolo 14 Vincolatività dell'Accordo

I soggetti che hanno stipulato l'Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino l'Accordo e/o che siano in contrasto con esso.

Tutti i partecipanti sono inoltre tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo.

### Articolo 15

Il presente Accordo è approvato a norma dell'art. 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" mediante Decreto del Presidente della Regione Piemonte, il quale curerà la pubblicazione dell'Accordo sul B.U.R.

Torino, 23 luglio 2003

Regione Piemonte  
Assessore all'Ambiente  
Agricoltura e Parchi  
Ugo CAVALLERA

Parco Nazionale Gran Paradiso  
Il Presidente  
Franco Montacchini